

(N. 1177-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

(RELATORE SANTERO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro del Bilancio

col Ministro del Tesoro

e col Ministro del Commercio con l'Estero

NELLA SEDUTA DEL 12 OTTOBRE 1955

Comunicata alla Presidenza il 2 febbraio 1956

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale n. 5 che apporta emendamenti all'Accordo del 9 settembre 1950 per l'istituzione di una Unione europea di pagamenti, firmato a Parigi il 30 giugno 1954.

ONOREVOLI SENATORI. — L'Unione europea dei pagamenti è stata costituita a Parigi il 19 settembre 1950 come organo dell'O.E.C.E. (Organizzazione per la Cooperazione economica europea). Essa ha lo scopo di consentire la compensazione « multilaterale » dei pagamenti tra i Paesi firmatari, di consentire cioè che, per esempio: un debito dell'Italia verso la Germania venga compensato da un credito che l'Italia ha verso il Belgio nel caso che il Belgio abbia un credito verso la Germania, ecc.

L'Accordo originario doveva durare dal 30 giugno 1950 al luglio 1952; successivamente ogni anno l'Accordo è stato prorogato concludendo Protocolli addizionali e precisamente il Protocollo n. 2 il 4 agosto 1951, il Protocollo n. 3 l'11 luglio 1952, il Protocollo n. 4 il 30 giugno 1953 e il Protocollo n. 5 il 30 giugno 1954.

Il Protocollo n. 5 che è oggetto del disegno di legge sottoposto al nostro esame è stato concluso quando è stato deciso di mantenere in vigore l'Unione per l'esercizio 1954-55 e apporta emendamenti all'Accordo del 19 settembre 1950.

Gli emendamenti permettono che le parti debentrici e creditrici consolidino volontariamente e bilateralmente una parte dei loro debiti e crediti.

Anteriormente il regolamento delle eccedenze e dei *deficit* di ciascuno Stato avveniva per il 40 per cento in oro e per il 60 per cento in credito: con questo Protocollo si porta un emendamento per cui il regolamento delle eccedenze e del *deficit* avviene per il 50 per cento in oro e per il 50 per cento in credito. Come conseguenza di questa disposizione l'Unione ha proceduto a un adeguamento generale di tutte le posizioni contabili cumulative e a un aumento del 20 per cento di tutte le quote dei Paesi membri.

L'aumento della percentuale dei regolamenti in oro di tutti i *deficit* ed eccedenze è opportuno come misura preparatoria alla convertibilità monetaria.

L'articolo 1 del Protocollo con la modifica del paragrafo *e*) dell'Accordo e l'aggiunta del paragrafo *e-bis*) permette, ove le parti contraenti lo richiedano, l'esclusione dei debiti e crediti bilaterali dal calcolo degli importi relativi ai movimenti di capitali.

L'articolo 2 (modifica dell'articolo 6 dell'Accordo) e l'articolo 4 (aggiunta dell'articolo 10-*bis*) prevedono la possibilità di tener conto, nel determinare il *deficit* o l'eccedenza contabile di una parte contraente, sia degli importi relativi ai saldi iniziali utilizzati o ricostituiti, sia degli importi corrispondenti a delle risorse esistenti, sia degli importi regolati in modo speciali in casi particolari a giudizio dell'organizzazione.

L'articolo 3 (che modifica l'articolo 7 dell'Accordo) e l'articolo 7 (che aggiunge l'articolo 13-*bis*) determinano la procedura per il conteggio e il rimborso o l'ammortizzazione dei prestiti bilaterali.

L'articolo 5 modifica l'articolo 2 dell'Accordo stabilendo che il *deficit* o l'eccedenza contabile di ogni Parte contraente sia regolato per metà mediante versamenti in oro nella misura in cui l'eccedenza o il *deficit* contabile cumulativo non ecceda la quota ad essa assegnata nella annessa tavola III.

L'articolo 6, che modifica l'articolo 13 dell'Accordo, stabilisce che la parte di *deficit* contabile cumulativo di una Parte contraente che sorpassi la quota è da regularsi integralmente mediante versamenti in oro e che la parte dell'eccedenza contabile cumulativa che sorpassa la quota è regolata conformemente alle decisioni che l'Organizzazione prenderà di volta in volta.

L'articolo 8, che modifica l'articolo 14 dell'Accordo, stabilisce che l'Unione può liberarsi dall'obbligo di effettuare un versamento in oro a una Parte contraente mediante un pagamento in dollari degli Stati Uniti o in moneta della Parte contraente o in moneta di un Paese non facente parte dell'Unione se questa moneta è accettata alla Parte interessata.

Così ogni Parte contraente può liberarsi dall'obbligo di effettuare un versamento in oro all'Unione mediante un pagamento in dollari degli Stati Uniti o in altra moneta che possa essere utilizzata dall'Unione per i suoi pagamenti.

L'articolo 9, che modifica il paragrafo *a*) dell'articolo 22, precisa i dati e le informazioni che ogni singola Parte contraente deve ogni mese comunicare all'Agente per facilitare la regolazione dei pagamenti.

L'articolo 10, che modifica i paragrafi *a)* e *d)* dell'articolo 34 dell'Accordo, stabilisce i casi in cui un Paese perde il diritto di far parte dell'Unione e i casi in cui una Parte contraente può ritirarsi dall'Unione mediante notifica indirizzata all'Organizzazione.

L'articolo 11, che costituisce l'articolo aggiuntivo 35-*quater* dell'Accordo, stabilisce la durata dell'Accordo fino al 30 giugno 1955 e dispone inoltre che un esame generale del funzionamento dell'Unione è da effettuarsi entro il 31 marzo 1955 per decidere, in consultazione col Governo degli Stati Uniti, le condizioni nelle quali l'Accordo potrà essere prorogato.

L'articolo 12 modifica, per uniformarli a quanto stabiliscono gli articoli precedenti, vari paragrafi dell'annesso B che regolano diritti e doveri delle Parti contraenti nel caso in cui l'Accordo prenda fine e l'Unione venga liquidata.

Gli articoli 13, 14 e 15 contengono modifiche e disposizioni di ordine formale e generale e l'articolo 16 dispone che le Parti contraenti

applicheranno le disposizioni del Protocollo con effetto dal 1° luglio 1954 anche se esso non sarà ancora ratificato.

Come gli onorevoli senatori sanno il Consiglio dell'O.E.C.E. ha con risoluzione in data 14 gennaio 1955 deciso di mantenere in vigore l'Unione europea dei pagamenti per un altro anno a partire dal 30 giugno 1955.

Il meccanismo multilaterale dei pagamenti consente un volume di scambi più elevati e rapporti più attivi tra i diversi Paesi: ciò spiega l'adesione attiva dell'Italia all'U.E.P., adesione che a sua volta costituisce un aspetto della liberalità della politica economica dell'Italia.

Per quanto su esposto la maggioranza della 3^a Commissione permanente invita il Senato ad approvare il disegno di legge per l'autorizzazione della ratifica del Protocollo addizionale n. 5 che proroga, modificandolo, l'Accordo istituito l'Unione europea dei pagamenti.

SANTERO, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo addizionale n. 5 che apporta emendamenti all'Accordo del 19 settembre 1950 per l'istituzione di una Unione europea di pagamenti, firmato a Parigi il 30 giugno 1954.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo suddetto a decorrere dalla sua entrata in vigore.